

Sanzioni fino a 10 giorni: è competente il preside

Con l'ordinanza n. 20455/2025, la Corte di cassazione interviene sulla delicata questione della competenza disciplinare in ambito scolastico affermando un principio chiaro: nei procedimenti a carico dei docenti, la competenza non può essere attribuita al preside se la sanzione edittale massima prevista per l'infrazione supera i dieci giorni.

Il caso riguardava un docente assunto a tempo determinato, al quale era stata irrogata dal dirigente scolastico una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni. Il motivo? Toni ritenuti irrispettosi nei confronti del dirigente stesso in occasione dello sciopero. Dopo la doppia bocciatura da parte del Tribunale e della Corte d'appello di Roma, il docente ha ottenuto giustizia in Cassazione.

Secondo la Suprema corte, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere gestito dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) e non dal dirigente scolastico, poiché la sanzione prevista per gli insegnanti può arrivare fino a un mese, soglia che eccede i dieci giorni previsti per la competenza dirigenziale. Decisiva la distinzione tra personale docente e Ata: mentre per questi ultimi la sospensione breve (fino a 10 giorni) può essere comminata direttamente dal dirigente, per i professori si applica ancora la disciplina del Testo Unico della scuola, con sanzioni ben più ampie e una diversa ripartizione di competenze.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame, ribadendo che la competenza disciplinare va determinata in base alla sanzione massima astrattamente prevista e non in funzione di quella concretamente irrogata. Un chiarimento che segna un limite per le prerogative dirigenziali in ambito scolastico. Il principio espresso assume particolare rilievo anche alla luce del crescente contenzioso in materia disciplinare. Un'errata individuazione della competenza non solo invalida il provvedimento, ma può dar luogo a responsabilità anche sul piano amministrativo e contabile.

— **Pietro Alessio Palumbo**